

Palazzi c. Italia – Prima sezione – 23 marzo 2023 (ricorso n. 24820/03)

Occupazione acquisitiva – Illegittimità – Risarcimento del danno ottenuto in sede nazionale – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Non sussiste.

Occupazione acquisitiva – Illegittimità – Risarcimento del danno ottenuto in sede nazionale – Durata del procedimento civile dal 1995 al 2020 - Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.

Non viola l’art. 1 Protocollo 1 la condotta complessiva delle autorità italiane in un procedimento civile, intentato dai proprietari per l’occupazione acquisitiva di terreni, se in esito a esso ottengano un risarcimento del danno per una somma equivalente al valore venale dei beni occupati.

Viola l’art. 6 CEDU la condotta complessiva delle autorità italiane in un procedimento civile, intentato dai proprietari per l’occupazione acquisitiva di terreni, se esso finisca per durare in tre gradi di giudizio per 25 anni e l’indennizzo ex lege Pinto non sia sufficiente.

Fatto e diritto. Le sorelle Palazzi avevano subito tra il 1984 e il 1997 l’occupazione di quattro loro particelle immobiliari da parte del comune di Benevento, che vi intendeva costruire un acquedotto, una strada ed edifici da destinare a edilizia agevolata. Peraltro, l’occupazione del secondo dei quattro terreni – indennizzata loro come strada - era poi stata destinata anch’essa all’edilizia popolare. Le proprietarie adirono il TAR Campania per l’annullamento dei decreti di esproprio che nel frattempo erano intervenuti per il terzo e il quarto terreno; e il tribunale di Benevento per ottenere la restituzione della seconda particella. Ottenuto l’annullamento dei citati decreti di esproprio, chiesero al tribunale il risarcimento del danno.

In via di sintesi, ne scaturì un complesso intreccio procedurale, al termine del quale – nel 2013 – la corte d’appello di Napoli si dichiarò incompetente solo per l’espropriazione di fatto per il primo terreno (devolvendo la competenza al tribunale superiore delle acque): per il resto accolse le domande risarcitorie, condannando in convenuti a ristori calcolati sulla base del valore venale dei terreni. La Cassazione confermò nel 2020.

Nel frattempo, nel 2002, le proprietarie avevano fatto ricorso *ex lege* Pinto per l’eccessiva durata del procedimento di primo grado, ottenendone dalla corte d’appello di Roma circa 1550 euro. E nel 2003 avevano adito la Corte EDU per la violazione dell’art. sia 1 Prot. 1, sia 6 CEDU.

La Prima sezione – in composizione ristretta – dichiara inammissibile la prima doglianza e accoglie la seconda.

Sulla prima, osserva che le ricorrenti (ad alcune delle quali erano poi subentrati gli eredi) non potevano dirsi vittime di una violazione perché avevano ottenuto un risarcimento calcolato sul valore venale del bene espropriato (v. n. 25 della sentenza), sia pure attraverso procedure non sempre legittime.

Sulla seconda, la Rappresentanza italiana aveva usato l’argomento per cui le ricorrenti non avevano fatto ricorso per cassazione contro la decisione in materia di legge Pinto della corte d’appello di Roma e che, pertanto, non avevano esaurito le vie interne. L’eccezione viene accolta solo in parte. La Corte EDU considera che, al momento della decisione della corte d’appello di Roma, il giudizio di primo grado sull’insufficienza dell’indennizzo per l’occupazione acquisitiva era ancora in corso. Sicché si ritiene che il mancato esperimento dei ricorsi domestici valga solo per il periodo dalla decisione della corte d’appello di Roma sino alla conclusione del giudizio innanzi al tribunale di Benevento. Non per il successivo dilungarsi degli altri gradi di giudizio.

La Corte accorda ai ricorrenti in tutto 1200 euro per l'equa riparazione e 5000 mila per le spese.